

PROCEDURA APERTA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA COMPATIBILE CON L'AMBIENTE" MISURA 313 AZIONE 3 – P.S.R. PUGLIA 2007/2013.

C.I.G. n. 59227518BC – C.U.P. n. J46D12000540009

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Per quanto concerne la categoria scorporabile e subappaltabile OS10, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4405 del 28/08/2014 si chiede se è necessario indicare in sede di gara il nominativo del subappaltatore nonché dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione.

Risposta a quesito n. 1

In rettifica alla nota di codesta Stazione Appaltante n. 3473/14 del 25/09/2014 (quesito n. 1), alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa nella recentissima sentenza n. 4405/2014, nell'ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione per la categoria OS10 (categoria scorporabile e subappaltabile), è necessaria l'indicazione del nominativo del subappaltatore nonché l'attestazione del possesso dei requisiti da parte di quest'ultimo.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti una mera facoltà per l'impresa partecipante, in quanto già in possesso di entrambe le qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, è sufficiente la mera dichiarazione di voler ricorrere al subappalto (*ovvero, in tale ipotesi, non sarà necessario indicare il nominativo del subappaltatore né attestare il possesso dei requisiti*).

Allegato: Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 4405/2014 del 28/08/2014

